

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE A CARATTERE SINDACALE MILITARE
“Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme”

TITOLO I
NATURA, FINALITÀ, ELEMENTI COSTITUTIVI
DELL'ORGANISMO SINDACALE

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita ai sensi di Legge l'Associazione Professionale a Carattere Sindacale Militare “Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme”, può farne parte il personale, in servizio od in ausiliaria appartenente ad ogni ordine e grado dell'Arma dei Carabinieri che intenda aderire alle finalità del presente Statuto, con l'esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto. Non possono parimenti farne parte dell'organismo sindacale i militari che rivestano i gradi di vertice di Capo di Stato maggiore della Difesa, di cui all'art. 25 del C.O.M., di Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 32 del C.O.M., o di Segretario generale della Difesa, ai sensi dell'art. 40 del C.O.M. e i militari di truppa limitatamente agli allievi ai sensi dell'art. 1476 del C.O.M.
2. Come logo grafico viene adottato uno schizzo grafico che richiama ad un Falco colorato nell'identificativo dei colori della bandiera Italiana, circondato da un doppio anello a contorno che racchiude la denominazione dell'associazione accompagnata da un pianeta di colore azzurro con all'interno la parte che inquadra sull'Europa. Nel territorio europeo è disegnato il profilo di un falco. Il simbolo è riprodotto fedelmente nell'allegato (A) dello statuto.
3. La sigla e il simbolo “Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme” appartengono esclusivamente all'associazione e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.
4. La sede legale è fissata in 00197 Roma, Viale Parioli 77 piano 1 interno 4.
5. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 - (Finalità)

1. L'APCSM “Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme” non agisce a fini di lucro, e persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (*ex artt. 97 e 98 della Costituzione*) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che le compongono;
 - b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare in ogni sede gli interessi collettivi morali, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero e con le limitazioni ed ai sensi degli artt. 1475, 1476 e seguenti del C.O.M.;
 - c) rappresentare nonché tutelare gli interessi collettivi del personale dell'Arma dei Carabinieri, in tutti gli organismi ed i contesti sociali in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria nonché innanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;
 - d) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'Associazione Pianeta Sindacale Carabinieri PSC rispetto a qualsiasi condizionamento esterno ed interno nonché l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative;

- e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze;
 - f) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità del personale dell'Arma dei Carabinieri, la trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali, la proiezione culturale internazionale l'omogeneizzazione dei trattamenti economici e organizzativi e la formazione del predetto personale.
2. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale.
 3. L'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme" è estranea alle competizioni politiche e amministrative di qualsiasi livello e non può perseguire finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari. È fatto divieto agli iscritti di aderire ad altre associazioni sindacali.
 4. Tutte le cariche sono elettive orientate al rafforzamento della partecipazione femminile nel rispetto della parità di genere, hanno durata massima di quattro anni, che non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro i quali hanno ricoperto per due mandati consecutivi una carica elettiva sono nuovamente rieleggibili solo dopo il decorso di un triennio dalla scadenza del secondo mandato.

Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)

1. L'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare dai fini e dai dettami di cui agli artt. 1475 e seguenti del C.O.M..
2. Essa si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza da influenze e condizionamenti esterni.

Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)

1. L'APSCM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme", al fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può relazionarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed esteri, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale militare ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini, con il solo divieto di:
 - a) supportare ed aderire ad iniziative, tra cui la proclamazione dello sciopero, indette da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento militare;
 - b) aderire ad associazioni diverse da quelle costituite ai sensi dell'art. 1476, co. 2 del C.O.M.;
 - c) federarsi o affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni con le medesime associazioni.
2. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere, le cui finalità coincidano con i principi statutari e con gli interessi professionali dei dipendenti dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 5 - (Requisiti di eleggibilità alle cariche sociali)

1. L'eleggibilità alle cariche dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" sono riservate ai soli associati.
2. Le elezioni delle cariche associative devono rispettare la parità di genere garantendone la rappresentatività nelle organizzazioni nazionali e regionali. Non può essere eletto a tutte le altre

cariche elettive, a livello centrale o locale, chi non sia militare in servizio effettivo e non abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare, o non sia militare in ausiliaria. Non sono parimenti eleggibili i militari che rivestano i gradi di vertice di Capo di Stato maggiore della Difesa, di cui all'art. 25 del C.O.M., di Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'art. 32 del C.O.M., o di Segretario Generale della Difesa, ai sensi dell'art. 40 del C.O.M..

3. Non è inoltre eleggibile chi abbia riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; chi sia sottoposto a misure cautelari personali; chi sia imputato in un procedimento penale per uno dei delitti non colposi di cui all'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p.; 407 comma 2 c.p.p.; per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al titolo II del libro II del codice penale; per uno dei delitti di cui alla Sezione I e alla Sezione I bis del Capo III del Titolo XII del libro secondo del codice penale, nonché degli artt. 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 167, 174, 179, 215, 224, 234 del codice penale militare di pace o di uno dei reati contro le leggi e gli usi della guerra, applicabili in ogni caso di conflitto armato. Non possono ricoprire cariche all'interno dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri" i militari che si trovano in stato di sospensione/aspettativa non sindacale e i Comandanti di Corpo, ai sensi dell'art. 1477-ter del C.O.M..
4. Non è eleggibile il soggetto la cui condotta risulta incompatibile con le finalità dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri – PSC Assieme".

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CENTRALE

Articolo 6 - (Organizzazione)

L'APSCM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" è strutturata nei seguenti livelli territoriali:

- Organizzazione Regionale;
- Organizzazione Nazionale.

Articolo 7 - (Strutture Organizzative Regionale)

1. Le strutture organizzative regionali dell'APSCM "Pianeta Sindacale Carabinieri – P.S.C. Assieme" sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:
 - a) il Consiglio Regionale;
 - b) la Segreteria Regionale;
 - c) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 8 - (Struttura Organizzativa Centrale)

La struttura centrale dell'APSCM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" è composta dai seguenti organi:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) la Segreteria Nazionale;
- d) il Direttivo Nazionale;
- e) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali;
- f) il Consiglio Nazionale;
- g) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
- h) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 9 - (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive della Segreteria e del Direttivo Nazionale, ed è responsabile della vigilanza sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e norme vigenti in materia.
2. Essa è composta:
 - a) dal Segretario Generale Regionale;
 - b) da n. 1 Segretario Generale Regionale Vicario;
 - c) da n. 1 Segretario Regionale Generale Aggiunto del Ruolo Forestale che coadiuva il Segretario Generale Regionale;
 - d) dai Segretari Regionali in numero base di 6 più un Segretario Regionale per ogni provincia compresa nella regione di riferimento al fine di conferire alla Segreteria Regionale una conoscenza più approfondita delle problematiche locali;
3. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale dell'Associazione a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali.

Articolo 10 - (Il Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale. Spetta ad ogni Consiglio Regionale occuparsi delle condizioni di lavoro, di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro dei militari in servizio nell'area territoriale di competenza; informare gli associati in ambito regionale e consultarsi sulle loro problematiche; verificare la corretta applicazione degli accordi contrattuali.
2. Esamina per l'approvazione, il rendiconto della gestione precedente ed il bilancio di esercizio, secondo le modalità ed i termini previsti dalla norma volta a disciplinare la trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ed in base alla quale le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari devono predisporre annualmente il bilancio di esercizio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto della gestione ed il bilancio di esercizio, in conformità al disposto di legge, dovranno essere resi conoscibili al pubblico, non oltre 10 giorni dalla loro approvazione mediante inserimento nel sito web dell'Associazione (www.pianetasindacalecarabinieri.it).
3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.
4. Esso è composto:
 - a) dai componenti la Segreteria Regionale;
 - b) da un numero di Consiglieri pari ad uno ogni 100 iscritti della regione di riferimento fino al raggiungimento del numero massimo di 20.

Articolo 11 - (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'effettuazione delle spese, completezza della documentazione, alla tenuta della contabilità. Le verifiche della regolarità contabile devono rispettare i principi generali di revisione asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti

nel settore della revisione. Il Collegio dei Revisori svolge verifiche periodiche almeno trimestrali sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla loro rispondenza alla gestione. Il controllo di regolarità contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva.

2. Il Collegio dei Revisori esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.
3. Il Collegio regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti.
4. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
5. Dovrà essere redatto al termine di ogni riunione del Collegio un apposito verbale predisposto dal revisore, avente minore età anagrafica, che svolgerà l'incarico di segretario; esso dovrà essere sottoscritto a pena di nullità da tutti gli intervenuti. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

TITOLO IV COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI

Articolo 12 - (L'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" è costituito dal Presidente e da due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti dal Congresso Nazionale.
2. La carica di Presidente è conferita elettivamente. Egli rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici dell'APCSM. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri.
3. Il Presidente dell'APCSM prende parte quale componente con diritto di voto alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale, ed alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.
4. Unitamente al Segretario Generale, il Presidente dell'APCSM cura i rapporti con l'esterno, con le Istituzioni e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.
5. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Difesa. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Articolo 13 - (La Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale attua la politica dell'APCSM in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività dell'APCSM e il rapporto con le strutture territoriali.
2. I membri della Segreteria Nazionale rappresentano l'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" nei confronti dell'Amministrazione statale in tutte le fasi della contrattazione.
3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alle strutture nazionali, destinandoli esclusivamente alle finalità statutarie.
5. La Segreteria Nazionale designa i componenti delle Commissioni Centrali e periferiche di conciliazione nell'ambito dei propri iscritti, per svolgere le funzioni prevista dalla norma.
6. Essa è composta:
 - a) dal Segretario Generale;
 - b) dal Segretario Generale Aggiunto;
 - c) da un massimo di 15 Segretari Nazionali.
7. Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'APCSM a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale, a cui spetta la responsabilità del titolare della privacy ai sensi del GDPR. Spetta al Segretario Generale il compito, da lui eventualmente delegabile, di essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e di chiedere di essere ricevuto dal Ministro della Difesa, dagli organi della Forza armata e dai rappresentanti istituzionali delle regioni e degli enti locali.
8. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 7 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche dell'APCSM così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
9. La Segreteria Nazionale oltre agli Uffici di cui all'articolo 14 per la trattazione di materie di settore può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze ed eleggerne i componenti. I capi degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto e partecipano al Direttivo Nazionale.
10. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.
11. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte e si relazionano costantemente con il Segretario Generale.

Articolo 14 - (Gli Uffici)

1. All'interno dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme", sono istituiti: l'Ufficio Studi e Affari giuridici, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Pari Opportunità, l'Ufficio Politiche Sociali e Abitative, l'Ufficio Psicologia e Sostegno del Personale, oltre ad altri Uffici che la Segreteria Nazionale con propria delibera deciderà di istituire, con la finalità di approfondire le rispettive specifiche tematiche di particolare interesse per le attività dell'APCSM in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno dell'APCSM verso gli organi di informazione. Al riguardo potranno essere rilasciate dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'APCSM e a quelle costituenti oggetto di contrattazione nazionale di settore. Il responsabile della comunicazione si identifica nel

Segretario Generale Nazionale il quale può delegare nella funzione, precisandone le facoltà, i limiti e le modalità, anche i Segretari Generali Regionali per le comunicazioni di rilevanza locale.

Per le esigenze di rappresentanza ed operatività dell'associazione presso: Il Comando Generale, gli Istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri, l'Organizzazione Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, l'Organizzazione Mobile e Speciale, i Reparti e unità per esigenze specifiche è istituito un Ufficio di Coordinamento.

2. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra gli iscritti ed i quadri sindacali dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" che possiedono particolari capacità professionali. La stessa Segreteria Nazionale può revocare l'incarico motivandolo. Fermi restando i divieti di cui all'art 1476-quater del C.O.M. l'Associazione può attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria a soggetti non appartenenti all'Amministrazione Militare con esclusiva rilevanza interna. La nomina di soggetti esterni dovrà essere basata sul possesso di specifiche competenze avvalorata da un idoneo e coerente percorso professionale. Gli uffici per la loro attività possono avvalersi di esperti/studiosi/professionisti da scegliersi tra le personalità rappresentative del panorama culturale.

Articolo 15 - (Il Direttivo Nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale. I componenti sono eletti tra gli associati, ai sensi dell'art.5 del presente statuto, dal Congresso Nazionale.
2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni e i Segretari Nazionali, quando ciò sia ritenuto funzionale all'ordine del giorno.
6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.
7. Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme".
8. Il Direttivo Nazionale è composto:
 - a) dai Segretari Generali Regionali;
 - b) da un massimo di 25 componenti eletti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro all'APCSM o che si distinguono per particolari capacità e professionalità;
 - c) dai capi/responsabili degli Uffici.
9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" ed il necessario coordinamento delle strutture in cui l'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" si articola.

Articolo 16 - (Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica sindacale generale fissata dal Congresso Nazionale. Approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Delibera e approva le modifiche Statutarie.
2. È presieduto dal Presidente dell'APCSM e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) dai componenti la Segreteria Nazionale;
 - c) dai componenti il Direttivo Nazionale;

Articolo 17 - (Il Collegio Nazionale dei Proviviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture regionali e nazionali e degli iscritti che si sono resi responsabili di tali violazioni. I componenti sono eletti tra gli associati, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, dal Congresso Nazionale.
2. Il Collegio Nazionale dei Proviviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale, ed è composto:
 - a) da un Presidente eletto dal Congresso Nazionale;
 - b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Non possono fare parte del Collegio nazionale dei proviviri i membri che rivestono già altre cariche statutarie all'interno dell'APCSM.

Articolo 18 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i componenti del quale sono eletti tra gli associati, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, dal Congresso Nazionale, controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:
 - a) a regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Considerata la complessità dell'incarico che richiede specifiche competenze, i membri del Collegio, in deroga al punto 1, possono essere individuati anche tra soggetti non iscritti che debbono possedere specifiche competenze nelle materie contabili e/o giuridiche.
4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.
5. Il finanziamento dell'APCSM è rappresentato esclusivamente dalle quote associative, da versare con delega sindacale, esente dall'imposta di bollo, nella misura annualmente prevista dal Consiglio Nazionale. L'APCSM non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

TITOLO V

ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

Articolo 19 – (Elezioni e Congressi)

1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale dell'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" avviene attraverso le fasi elettive e democratiche congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito regionale e nazionale.
2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale dell'APCSM avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale avente come ispirazione il principio della democrazia.
3. Il regolamento congressuale deve essere redatto in conformità delle linee guida delle norme statutarie e delinea, in particolare, la procedura di elezione:
 - a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore;
 - b) del Segretario del Congresso, al quale viene affidato il compito della verbalizzazione dei lavori congressuali;
 - c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri;
 - d) della Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri.

Articolo 20 - (Il Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è composto da tutti gli iscritti della Regione di riferimento.
2. Il Congresso Regionale elegge:
 - a) il Segretario Generale Regionale;
 - b) il Segretario Generale Regionale Vicario
 - c) il Segretario Generale Regionale Aggiunto del Ruolo Forestale;
 - d) la Segreteria Regionale;
 - e) il Consiglio Regionale;
 - f) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - g) i delegati al Congresso Nazionale.

Articolo 21 – (Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante dell'APCSM.
2. Fissa gli indirizzi dell'APCSM, delinea le linee programmatiche. Si riunisce almeno una volta ogni quattro anni, o quando richiesto dalla Segreteria Nazionale, previa convocazione da inviarsi almeno trenta giorni prima della data prevista per la riunione, fissata dalla Segreteria Nazionale. Oltre ad eleggere le cariche sociali esso esprime a maggioranza il suo voto su tutte le questioni portate all'Ordine del giorno dalla Segreteria Nazionale. È presieduto dal Presidente dell'APCSM. All'inizio di ogni adunanza viene nominato dal Presidente un Segretario, al quale spettano i compiti della verbalizzazione. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli associati.
3. Il Congresso Nazionale è composto:
 - a) dai Segretari Generali Regionali;
 - b) dai Delegati eletti nei Congressi Regionali;
 - c) dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
 - d) dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
4. Esso elegge:
 - a) il Presidente dell'APCSM;
 - b) i due Vice Presidenti;

- c) il Segretario Generale;
- d) il Segretario Generale Aggiunto;
- e) i componenti del Direttivo Nazionale;
- f) i componenti del Consiglio Nazionale;
- g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio Nazionale dei Proviviri.

TITOLO VI

DESIGNAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E COSTITUZIONE NUOVE STRUTTURE

Articolo 22 - (Designazione di rappresentanti sindacali)

1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano – a maggioranza - i propri rappresentanti sindacali.
2. Gli organi designati impartiscono ai rappresentanti sindacali le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detti organi delle problematiche intervenute e relazionare tempestivamente sull'attività svolta.

Articolo 23 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora in qualsiasi struttura territoriale o centrale, venga a mancare un componente per morte, malattia, decadenza, volontarie dimissioni, espulsione od altra causa, la sostituzione viene operata mediante integrazione con il primo dei non eletti nelle rispettive votazioni e qualora mancanti con votazione suppletiva secondo le modalità statutarie.

Articolo 24 - (Costituzione di nuove strutture)

1. La competenza a costituire nuove strutture in sede locale spetta alla Segreteria Nazionale, fermo restando le disposizioni che saranno introdotte dall'iter legislativo.
Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali tenute a valutare la sussistenza dei presupposti per la sua ratifica;
2. La necessità di costituire nuove strutture territoriali può essere anche avanzata, con proposta motivata, dalla Segreteria Regionale alla Segreteria Nazionale che delibererà nel merito entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
3. La composizione di detti organismi sarà esclusivamente elettiva e disciplinata da regolamento.

TITOLO VII

INCOMPATIBILITÀ E TRASPARENZA

Articolo 25 - (Incompatibilità)

1. La carica di componente il Collegio Nazionale dei Proviviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie e del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sindacale.
3. L'attribuzione di cariche o lo svolgimento di incarichi di qualsivoglia natura in seno all'APCSM è incompatibile con l'iscrizione ad altre associazioni sindacali.

4. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali.

Articolo 26 - (Trasparenza)

1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture dell'APCSM devono essere ispirate ai principi di trasparenza. Al fine di realizzare tali principi le attività dall'APCSM, con esclusione di quelle concernenti le procedure disciplinari o riguardanti comunque tematiche riservate, vengono pubblicate sul sito www.pianetasindacalecarabinieri.it in modo da renderne possibile la conoscenza da parte di tutti gli iscritti.

Articolo 27 - (Privacy)

1. L'APCSM, al fine di erogare i propri servizi agli iscritti e promuovere l'attività di propria competenza, può trattare i dati personali identificativi degli interessati, alla luce dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e del diritto della tutela alla riservatezza.
2. Il trattamento dei dati deve essere limitato agli ambiti strettamente indispensabili per l'effettuazione dei compiti di natura tecnico-organizzativa afferenti allo svolgimento delle attività sindacali, al fine di fornire i servizi di assistenza correlati all'iscrizione, nel rispetto degli obblighi di legge. Detto trattamento va effettuato in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
3. In ogni momento gli interessati possono esercitare il loro diritto di accedere ai dati personali e di richiedere la modifica in caso di omissioni o errori.

TITOLO VIII ILLECITI DISCIPLINARI, PROCEDURA E SANZIONI

Articolo 28 – (Illeciti disciplinari)

1. Costituisce illecito disciplinare la condotta contraria con le finalità statutarie, la mancata collaborazione con gli altri associati, l'inosservanza delle direttive impartite dagli organismi sindacali territoriali o centrali, l'utilizzo degli organismi sindacali per scopi estranei a quelle di competenza dei sindacati, l'inosservanza del divieto di adesione ad altre associazioni sindacali.

Articolo 29 - (Procedimento disciplinare)

1. Qualunque iscritto può segnalare al Collegio dei Probiviri l'inosservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali atte a dar vita a sanzioni disciplinari. Analogo potere spetta agli organi direttivi locali e a quelli di livello centrale. Qualora all'appartenente all'APCSM possa venire addebitata una sanzione disciplinare, il Collegio dei probiviri, laddove non ritenga, a maggioranza, di dover irrogare il solo richiamo verbale, ha l'obbligo di inviare una contestazione scritta di addebito entro 20 giorni dal momento in cui uno dei suoi componenti è venuto a conoscenza del fatto o questo è stato ufficialmente comunicato al Collegio dei Probiviri. L'interessato ha il diritto di prendere visione degli atti e richiederne copia e può difendersi mediante memorie scritte o oralmente, nel corso di un'apposita audizione innanzi al Collegio, con l'eventuale assistenza di un altro appartenente all'APCSM al quale sia stato conferito mandato difensionale. Il Procedimento disciplinare deve concludersi entro 60 giorni dalla data di avvenuta contestazione dell'addebito.

Articolo 30 - (Sanzioni)

1. Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) il richiamo orale da parte del Segretario Generale Nazionale;
 - b) la censura scritta, irrogata dai Segretari generali;
 - c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto all'APCSM;
 - d) l'espulsione dall'APCSM

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ORGANI

Articolo 31 - (Lo scioglimento o commissariamento delle strutture direttive dell'APCSM)

1. Lo scioglimento delle strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza, di grave violazione di norme Statutarie o delle direttive di organi centrali qualora il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio all'immagine dell'APCSM. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Il Segretario Generale provvede a dare esecuzione alla predetta delibera.
2. Nei casi di urgenza lo scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale che deve poi essere ratificata dal Collegio nazionale dei Probiviri.

Articolo 32 – (Commissariamento della struttura sindacale)

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali viene disposto per gli organi nei cui confronti sia stata adottata la sanzione dello scioglimento.
2. Spetta al Segretario Generale dell'APCSM provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

TITOLO X

QUOTA ASSOCIATIVA – PATRIMONIO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 33 - (Quota associativa e sua Ripartizione)

1. L'APCSM "Pianeta Sindacale Carabinieri - P.S.C. Assieme" è finanziata dalle quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale. La Segreteria Nazionale adotta la quota associativa prevista per legge e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e quella nazionale.

Articolo 34 - (Patrimonio dell'APCSM)

1. Durante la vita dell'APCSM, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

2. In caso di scioglimento dell'APCSM, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

Articolo 35 - (Verifica sulla gestione)

1. La Segreteria Nazionale, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi dell'APCSM, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture centrale e di quelle periferiche.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - (Modifiche)

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Art. 37 - (Obblighi di osservanza)

1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali di rispettare il presente statuto e di conformarsi alle decisioni adottate dagli Organi dell'APCSM.
2. Lo statuto rappresenta la fonte volta a disciplinare la condotta di ogni associato e come tale deve essere conosciuto ed osservato da tutti gli aderenti all'APCSM.